

**N. 04686/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07378/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7378 del 2013, proposto da:

De Grecis Cosema Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolo Bello, Francesco Mollica e Stefano Crisci, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 6;

contro

Comune di Capurso, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Ipomagi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Bonanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.P. Da Palestrina, n. 19; Mgimpianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE UNICA n. 00469/2013, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di realizzazione verde pubblico attrezzato e valorizzazione ambientale – mcp;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ipomagi S.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Stefano Crisci, Pietro Bonanni e avv.Vulpetti;

Considerato che non sono emersi elementi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto ritenuto dal giudice di primo grado con l'ordinanza impugnata, richiamato quanto rilevato con il decreto cautelare provvisorio in merito alla circostanza che, in base agli accordi tra la Regione Puglia ed il Comune intimato, il ritardo nell'esecuzione dell'appalto dipendente da forza maggiore non determina automaticamente la decadenza del contributo finanziario concesso, potendo i termini essere prorogati per non più di una volta;

Rilevato altresì che presso il T.A.R. è già fissata la udienza pubblica per la trattazione del merito della causa per la data del 27.2.2014.

Ritenuto che nella complessità e parziale novità delle questioni trattate

vanno ravvisate eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 7378/2013).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2013

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)